

REGOLAMENTO (CEE) N. 2995/74 DELLA COMMISSIONE
del 28 novembre 1974
che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1129/74 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2528/74 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che l'applicazione delle norme e modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2528/74 ai prezzi d'offerta e ai corsi di questo giorno, pervenuti a

conoscenza della Commissione, porta a modificare i prelievi attualmente in vigore come è indicato nella tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da percepire all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 359/67/CEE sono fissati nel modo indicato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 128 del 10. 5. 1974, pag. 20.

⁽³⁾ GU n. L 271 del 5. 10. 1974, pag. 22.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 28 novembre 1974 che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Paesi terzi	(u.c./100 kg)	
			PTOM ⁽¹⁾ ⁽²⁾	SAMA
10.06	Riso :			
	A. Risone o riso semigreggio :			
	I. risone :			
	a) a grani tondi	0	0	
	b) a grani lunghi	0	0	
	II. riso semigreggio :			
	a) a grani tondi	0	0	
	b) a grani lunghi	0	0	
	B. Riso semilavorato o riso lavorato :			
	I. riso semilavorato :			
	a) a grani tondi	0	0	
	b) a grani lunghi	0,775	0	
	II. riso lavorato :			
	a) a grani tondi	0	0	
b) a grani lunghi	0,831	0		
C. Rotture	0	0		

⁽¹⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 521/70, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari dei SAMA e PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽²⁾ Questo prelievo è applicabile soltanto alle importazioni rispondenti alle condizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 540/70.